



**REGIONE TOSCANA
COMUNE DI ORBETELLO
(PROVINCIA GROSSETO)**

**BANDO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA ANNO 2023**

Indetto ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. n. 2 del 2.1.2019 per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Orbetello, nel rispetto del regolamento per l'assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE Grossetano.

IL DIRIGENTE

in attuazione della propria Determinazione Dirigenziale n. 665 del 27/09/2023 esecutiva,

RENDE NOTO

che a partire dal **05/10/2023** e entro il **05/12/2023** è indetto un concorso pubblico per l'aggiornamento della graduatoria generale approvata con determina n. 77 del 15/02/2022.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, **in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente.**

** si tenga conto che con le modifiche apportate alla L.R. n. 2/2019 dalla L.R. n. 35/2021, sono cambiati i criteri per le condizioni di storicità di presenza (punto c1 dell'allegato B della L.R. n. 2/2019).*

ART. 1 - SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 LRT 2/2019 ss.mm.ii)

1. La domanda di partecipazione al Bando integrativo ERP 2023 è presentata da un soggetto relativamente all'intero nucleo familiare. Tutti i componenti il nucleo devono essere obbligatoriamente in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, salvo i requisiti di cui all'allegato A della LRT 2/2019, paragrafo 2, lett. a), b) e b-bis) che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.
2. Ai fini del presente bando il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
 - i coniugi non legalmente separati e i figli anagraficamente conviventi;
 - le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016 "Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
 - i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della LRT 20/2019 e s.m.i. ove ricorra una esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se al momento di pubblicazione del bando sono anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - le coppie coniugate;
 - le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno 2 anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016;
 - la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa di cui è titolare.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
- i componenti coppie di futura formazione;
 - due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.
5. E' necessario che ogni componente il nucleo familiare abbia la condizione "*stato civile*" presente in Anagrafe Comunale certificata, ovvero cioè alla voce "*stato civile*" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. La dizione "*non conosciuto*" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di Orbetello ed è motivo di non procedibilità della domanda per impossibilità della verifica dei requisiti di accesso. Il soggetto che presenta stato civile "*non conosciuto*" e che voglia presentare domanda di accesso agli alloggi ERP, dovrà provvedere a sanare l'anomalia prima della presentazione dell'istanza di partecipazione o, comunque, entro i termini della fase di ricorso qualora il concorrente dimostri di aver avviato le procedure per la regolarizzazione della propria situazione.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

A norma dell'Allegato A della LRT 2/2019 e s.m.i possono partecipare al presente concorso i concorrenti che, **alla data di pubblicazione del bando**, siano in possesso dei sotto indicati requisiti:

a) (il presente requisito è riferito soltanto al soggetto richiedente) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea. I cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) (il presente requisito è riferito soltanto al soggetto richiedente) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando; la permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

b bis) (il presente requisito è riferito soltanto al soggetto richiedente) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più comuni per il calcolo di cui sopra si assume la distanza dell'alloggio dal comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero). Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;
- e1)** valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.
- e2)** non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- e3)** non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
- f)** non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);
- g)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- h)** assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), i) salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i)** assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Si fa presente che i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti, alla data di pubblicazione del bando da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, salvo dove diversamente indicato. Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche al momento di assegnazione dell'alloggio nonché permanere in costanza di rapporto.

ART. 3 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

(a norma della tabella B allegata alla L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.)

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni socio-economiche e familiari, abitative e di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare, con riferimento alla situazione alla data di pubblicazione del bando. In caso di parità di punteggio, i richiedenti saranno collocati in graduatoria in ordine di ISEE crescente (dal più basso al più alto); in caso di ulteriore parità, si procederà come stabilito dall'art. 8 del "Regolamento LODE per l'individuazione delle modalità di gestione ed assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

I riferimenti per l'attribuzione del punteggio relativo alla condizione economica sono l'ISEE 2023 e i redditi 2021 (mod. 730/2022).

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) condizioni sociali, economiche e familiari:

A1	reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS o da pensione di invalidità		2
A 1bis	reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 7.438,60)		1
A2	nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto i 65 anni di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto i 65 anni di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis		1
A3	nucleo familiare composto da: - coppia coniugata, convivente more uxorio da almeno 2 anni, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 - persona singola con figli fiscalmente a carico - persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione coniugale - coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo sia anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando e che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.	senza figli	1
		con uno o più figli minori a carico	2
A4	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative con età compresa fra 18 e 65 anni con percentuale di invalidità	pari superiore al 67%	1
		pari al 100%	2
	Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative che non abbia compiuto 18 anni o che abbia compiuto 65 anni		2
A4 bis	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione		3
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.			
A5	Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70 (il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora)		1
A6	nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico		2
A7	Nucleo familiare composto da una sola persona con	uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	1
		un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico	2
		due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico	3
		uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (<i>punteggio non cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis</i>)	4
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti 1 o più delle situazioni di cui alla presente lettera A7 non potranno essere attribuiti più di punti 6			
A8	Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli		1

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, per i seguenti motivi:

B1	permanenza effettiva e continuativa da almeno 1 anno, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Ai fini di cui al presente punto l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.		3
B2	abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione		2
B3	abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso.		3
B4	abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo 2021, regolarmente corrisposto, relativo all'anno di produzione del reddito (2021) sia	superiore a un terzo del reddito imponibile	3
		uguale o superiore al 50% del reddito imponibile	4
Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto			
B5	abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'art. 14, comma 3 della LRT 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore a 2 anni		2
B6	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità, o situazione di sovraffollamento con almeno 2 persone a vano utile. Le due condizioni non sono cumulabili		2

C) Condizioni di storicità di presenza. I punteggi di cui alla presente lettera C non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP:

C1	residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando <i>* modifiche apportate alla LR. n. 2/2019 dalla L.R. n. 35/2021</i>	da almeno 3 anni	1
		da almeno 5 anni	2
		da almeno 10 anni	3
		da almeno 15 anni	3,5
		da almeno 20 anni	4
C2	presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni. Per l'attribuzione del punteggio massimo di cui al presente punto, si prende a riferimento la presenza nella graduatoria pubblicata nell'anno 2010 e i punteggi saranno attribuiti fino all'anno 2023 compreso	graduatoria 2010	6
		graduatoria 2012	5,5
		graduatoria 2014	4,5
		graduatoria 2017	3
		graduatoria 2021	1
C3	Periodo di contribuzione del Fondo GESCAL	non inferiore ad anni 5	1
		non inferiore ad anni 10	2

ART. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ACQUISIZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 5, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da ora in avanti TU). Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda predisposto dal Comune di Orbetello e saranno rese con la sottoscrizione del medesimo modulo.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sarà applicato il disposto di cui alla L.R.T. 2/2019 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto T.U. le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea; i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di stati non appartenenti all'unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Si ricorda che i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possedevano alloggi al momento della presentazione dell'istanza e non possiedono alloggi nel loro paese, o che attesti l'indisponibilità del bene.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA CONSEGNARE

La documentazione di seguito indicata deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda ai fini della validità della domanda medesima:

- a. domanda, con apposta marca da bollo di 16 euro, compilata e sottoscritta dal richiedente e relativi allegati. La domanda contiene anche le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissione e quelle necessarie per l'attribuzione di punteggi. I punteggi richiesti e per i quali non è stata compilata la relativa dichiarazione non saranno assegnati;
- b. fotocopia di documento di riconoscimento valido del richiedente;
- c. copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso, se ricorre la fattispecie;
- d. contratto di lavoro attestante lo svolgimento di regolare e stabile attività lavorativa nel Comune di Orbetello, nel caso di richiedente non residente nel Comune;
- e. certificato di invalidità rilasciato dall'Autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore al 67% o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare che abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano superato i 65 anni alla data di pubblicazione del bando, se ricorre la fattispecie;
- f. certificato di invalidità rilasciato dall'Autorità competente attestante l'invalidità di componenti il nucleo familiare che non abbiano compiuto 18 anni di età o che abbiano compiuto i 65 anni di età alla data di pubblicazione, se ricorre la fattispecie;
- g. certificato di invalidità rilasciato dall'Autorità competente attestante l'invalidità al 100% di componenti il nucleo con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, se ricorre la fattispecie;
- h. attestato della competente Autorità (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione, avente caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, se ricorre la fattispecie;
- i. attestato della competente Autorità comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di componente il nucleo familiare affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione, se ricorre la fattispecie;
- j. certificazione A.S.L. attestante la condizione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile, se ricorre la fattispecie;

k. provvedimento esecutivo di sfratto, di inagibilità o provvedimento di pignoramento, se ricorre la fattispecie;

La domanda di partecipazione al bando di concorso ai sensi del DPR 642/1972 deve essere corredata di marca da bollo di 16 euro. Le domande prive di marca da bollo saranno ammesse con riserva nella graduatoria provvisoria (salvo esclusione per mancanza dei requisiti di accesso), e la marca da bollo dovrà, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva, necessariamente essere consegnata entro il termine fissato per le opposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI

1. Istruttoria delle domande: Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato B della LRT 2/2019 e s.m.i., a ciascun nucleo

2. Formazione della graduatoria: Il Comune entro i 120 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 9, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In caso di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente (dal più basso al più alto della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A della LRT 2/2019 e s.m.i.. Qualora più richiedenti presentino lo stesso punteggio e lo stesso valore ISEE, saranno provvisoriamente collocati in ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l. 241/90 il Comune non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti circa la loro posizione nella graduatoria provvisoria e/o eventuale esclusione: dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia tramite il sito web del Comune di Orbetello, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati, e a mezzo stampa. Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di pratica che verrà comunicato al richiedente via mail o, in assenza di indirizzo mail, tramite lettera ordinaria.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune avverso la graduatoria stessa.

Al termine del periodo per le opposizioni il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione Comunale alloggi la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande. Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. La graduatoria definitiva viene redatta tenendo conto dell'esito dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria. Nel caso in cui vi fossero richiedenti con medesimo punteggio e medesimo valore ISEE si procederà secondo quanto previsto dall'art. 8 del "Regolamento LODE per l'individuazione delle modalità di gestione ed assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

ART. 7 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato e disciplinato dal Titolo III della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.

ART. 8 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma dell'art. 12 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i. e del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato dal LODE Grossetano.

ART. 9 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande il termine è fissato alla data del **05/12/2023**.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno accolte.

ART. 10 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente Bando, unitamente ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune.

Il modello domanda potrà:

- essere scaricato, dal sito internet del Comune di Orbetello all'indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it sezione bandi e gare;
- essere ritirato presso l'ufficio URP del Comune di Orbetello;

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata:

- consegna all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Plebiscito, 1, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico;
- invio all'indirizzo protocollo@comune.orbetello.gr.it;
- a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneorbetello.it, purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all'intestatario della domanda;
- a mezzo posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo del Comune di Orbetello, Piazza Plebiscito, 1 – 58015. In merito al rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle istanze si fa riferimento al timbro postale.

Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di pratica che verrà comunicato via mail al richiedente.

NON E' CONSENTITO PRESENTARE LA DOMANDA E/O GLI ALLEGATI IN FORMATO JPEG.

ART. 11 – CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, nonché dell'art. 33 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto; tali dati saranno trattati prevalentemente con modalità telematiche ed informatiche. La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata all'integrazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel Comune di Orbetello. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati da parte del richiedente è necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo che riguarda la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La comunicazione dei dati personali così raccolti a soggetti determinati diversi dall'interessato avviene in base a norme di legge, o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Simone Casciani Dirigente del Servizio Politiche abitative e Politiche Giovanili. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al rispettivo regolamento comunale e alla legge regionale che disciplina la materia.

ART. 13 – NORMA FINALE

Il presente bando è finalizzato all'aggiornamento della graduatoria generale approvata con DD n. 77 in data 15/02/2022.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e successive modifiche e integrazioni.

Orbetello, 27/09/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Simone Casciani